



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 7 febbraio 2022  
Prot. n. 016/22/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

**OGGETTO: Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo**

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022 è stato pubblicato il Decreto-legge in oggetto.

Di seguito le disposizioni di maggiore interesse.

**Durata delle certificazioni verdi COVID-19**

L'art. 1 del provvedimento riguarda la durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione o di avvenuta guarigione da COVID-19.

Modificando l'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52<sup>1</sup>, la norma stabilisce in particolare che:

- in caso di somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo;
- la certificazione verde rilasciata dopo la guarigione a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al virus a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

**Autosorveglianza**

L'art. 2 estende ai soggetti guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale completo il regime di autosorveglianza già previsto per coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, siano stati esposti a contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

Pertanto in base alla nuova norma, che integra l'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33<sup>2</sup> in caso di contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, anche ai soggetti guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale non si

---

<sup>1</sup> DL 22/04/2021, n. 52 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (GU 22 aprile 2021, n. 96).

<sup>2</sup> DL 16/05/2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU 16 maggio 2020, n. 125).

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



applica la quarantena preventiva e agli stessi è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

### **Circolazione degli stranieri in Italia**

L'art. 3, prevede che a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato<sup>3</sup> (vaccinati o guariti) previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

### **Green Pass Rafforzato e zone rosse**

L'art. 4 elimina le restrizioni previste nelle zone rosse per i possessori di Green Pass Rafforzato<sup>4</sup> (nonché per i soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica).

A tali soggetti, anche in zona rossa, è pertanto consentita la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, nel rispetto della disciplina della zona bianca.

### **Entrata in vigore**

Il provvedimento è entrato in vigore il 5 febbraio, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente [link](#).

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Fabrizio Molina

<sup>3</sup> Soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del citato DL 22/04/2021, n. 52.

<sup>4</sup> V. nota 3.